

20407



DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE - SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 2018

Oggetto: Porto di Napoli - Molo Cesareo Console - NAVITEC s.r.l. - rilascio concessione manufatto denominato "ex Astamar" per complessivi mq. 78,80 circa, allo scopo di adibirlo a deposito macchinari ed attrezzature inerenti l'attività di lavori navali ed industriali - decorrenza 01.01.2018/31.12.2020.

IL COMITATO DI GESTIONE

Con la presenza del Presidente Spirito e dei componenti Iavarone, Masucci e Faraone.

Assistono alla seduta, in rappresentanza del collegio dei revisori dei conti, Scafuri e Brignola.

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 così come modificata dal D. lgs. 169/16, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;

VISTO il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nomina il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale;

Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, così come modificato dal D.Lgs.97/2016, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Viste le delibere n. 9 del 13.01.2017, n. 38 e n. 39 del 10.02.2017 con le quali è stato rispettivamente costituito ed integrato il Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

Viste le delibere n. 3 del 31.01.2017 e n. 28 del 25.07.2017, con le quali il Comitato di gestione ha approvato il proprio Regolamento di funzionamento;

Visto l'art. 36 e ss. del Cod. Nav. ed il relativo Regolamento di esecuzione;

Visto, in particolare, l'art. 9, n. 5, l. f) della Legge 84/94 e s.m.i.;

Vista la licenza n°12/2017 - rep. n°7953 rilasciata in data 19.01.2017 e scaduta il 31.12.2017, con la quale la NAVITEC s.r.l. è stata autorizzata ad occupare, in località molo Cesareo Console del porto di Napoli, un manufatto demaniale marittimo denominato "ex Astamar" per una superficie complessiva mq. 78,80 circa (S.I.D. foglio 146 particella 191 porzione), allo scopo di adibirlo a deposito macchinari ed attrezzature inerenti l'attività di lavori navali ed industriali;

Considerato che con istanza (Mod. D2), assunta al protocollo generale n. 1005 in data 23.02.2017, la predetta società ha chiesto il rinnovo della licenza di concessione per una durata di quattro anni, dal 1.01.2018 al 31.12.2021;

Considerato che tale istanza è stata regolarmente pubblicizzata a norma dell'art.18 del R.E.C.N. con avviso AdSP n°759 del 6.06.2017, nel rispetto dei principi e criteri di derivazione comunitaria, senza che siano pervenute osservazioni e/o istanze in concorrenza;

Considerato che la Navitec s.r.l. già utilizza beni demaniali marittimi nel Porto di Napoli al Molo Cesareo Console mediante le licenze nn°91 e 92/2017 con validità fino al 31.12.2020 per la propria attività di officina meccanica navale e ritenuto opportuno allineare - da un punto di vista temporale - la validità della concessione da rilasciare a quella delle concessioni già rilasciate e precisamente fino al 31.12.2020, in quanto le stesse risultano strumentali alla medesima attività imprenditoriale nonché l'una funzionale alle altre;

Considerato, altresì, che la suddetta società non presenta esposizione debitoria nei confronti di questa Amministrazione, come risulta da estratto conto agli atti dell'Ufficio, ed ha prestato idonea garanzia, ex art. 17 Reg. cod. nav., a mezzo deposito cauzionale di cui alla reversale di introito n°814 del 10.06.2015, a garanzia di ogni obbligo derivante dal presente atto, ivi compresi diritti e tariffe;



Vista la dichiarazione predisposta dal Responsabile del Procedimento nella quale viene ripercorsa l'istruttoria amministrativa condotta sulla pratica in oggetto;

Preso atto che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 10, comma 4, l. c) ha curato l'istruttoria della pratica in oggetto, verificando la legittimità del procedimento – regolare e completo – e la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del provvedimento finale, come di seguito attestato;

IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Messineo

Visti gli esiti della discussione odierna in merito all'argomento;

all'unanimità

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio di una concessione demaniale della durata di anni 3 (tre), come da bozza di licenza allegata, a favore della società Navitec s.r.l., per l'utilizzazione di un manufatto demaniale marittimo denominato "ex Astamar" per una superficie complessiva mq. 78,80 circa (S.I.D. foglio 146 particella 191 porzione), allo scopo di adibirlo a deposito macchinari ed attrezzature inerenti l'attività di lavori navali ed industriali, con decorrenza dal 1.01.2018 al 31.12.2020.

Alla suddetta concessione verrà applicato il canone demaniale annuo così come determinato in applicazione delle "Tabelle canoni approvate in forza dell'art.15, II comma del D.L. 02/10/1981 n.546, convertito con modifiche nella Legge 01/12/1981 n.692 (voce 302), in attuazione della delibera presidenziale AP n°11/2012 ed ammontante per l'anno 2018 ad € 1.726,29 (millesettecentoventisei/29).

Resta fermo l'obbligo del titolare di acquisire tutti gli eventuali, ulteriori nulla osta/autorizzazioni da parte delle Amministrazioni interessate.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti/sottocartella Provvedimenti organi di indirizzo politico/ delibere C.G.

Napoli, 19.02.2018

IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco MESSINEO

IL PRESIDENTE
/Pietro SPIRITO

Rif. Rubrica n. **0269p** Rep. *Archivio Dem. B 46/r.a.* Cod. cliente 334511

N. ____ del Registro concessioni Anno **2018** N. _____ del Repertorio

A U T O R I T À D I S I S T E M A P O R T U A L E D E L
M A R T I R R E N O C E N T R A L E

Codice Fiscale 95255720633

I L P R E S I D E N T E

Vista la legge 28/1/94, n.84 di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n.169;

Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1, del menzionato D. Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L. 84/94 ed ha introdotto, in luogo delle Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale (AdSP);

Visto il D.M. n.423 datato 5 dicembre 2016 con il quale il Dott. Pietro SPIRITO è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

Visto il D.M. 6 aprile 1994 che ha definito gli ambiti di competenza della soppressa Autorità Portuale di Napoli oggi ricompresi nell'ambito della giurisdizione dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale;

Visto il D.M. 18.9.2006 che ha ampliato gli ambiti della circoscrizione territoriale della soppressa Autorità Portuale di Napoli estendendola al porto di Castellammare di Stabia dal Molo Quartuccio al Molo Borbonico, entrambi confluite successivamente nella AdSP del Mar Tirreno Centrale;

Visti gli artt. 36 e ss. del Codice della Navigazione;

Viste le disposizioni contenute nel Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione;

Vista la legge 4 dicembre 1993 n. 494 e s.m.i.;

Premesso che:

- la Navitec s.r.l. già utilizza beni demaniali marittimi nel porto di Napoli al molo Cesareo Console mediante le licenze nn°91 e 92/2017 con validità fino al 31.12.2020 per la propria attività di officina meccanica navale.
- con licenza n°12/2017 - rep. n°7953 rilasciata in data 19.01.2017 e scaduta il 31.12.2017, la NAVITEC s.r.l. è stata autorizzata ad occupare, in località molo Cesareo Console del porto di Napoli, un manufatto demaniale marittimo denominato “ex Astamar” per una superficie complessiva mq. 78,80 circa, allo scopo di adibirlo a deposito macchinari ed attrezzature inerenti l’attività di lavori navali ed industriali (S.I.D. foglio 146 particella 191 porzione);
- con istanza, assunta al protocollo n. 1005 in data 23.02.2017, con allegato - tra l’altro - modello D2 S.I.D. la predetta società ha chiesto il rinnovo della licenza di concessione per una durata di quattro anni per il periodo 2018/2021;
- la predetta istanza è stata regolarmente pubblicizzata a norma dell’art.18 del R.E.C.N. con avviso AdSP n°759 del 06.06.2017, nel rispetto dei principi e criteri di derivazione comunitaria, senza che siano pervenute osservazioni e/o istanze in concorrenza;
- da estratto contabile datato 16.01.2018, agli atti d’ufficio, la società Navitec s.r.l. non presenta esposizione debitoria pregressa nei confronti dell’AdSP;
- il canone riferito all’annualità corrente (anno 2018) è pari ad € 1.726,29 determinato in applicazione delle “Tabelle canoni approvate in forza dell’art.15, II comma del D.L. 02/10/1981 n.546, convertito con modifiche

nella Legge 01/12/1981 n.692 (voce 302), in attuazione della delibera presidenziale AP n°11/2012, e pertanto, il canone complessivo relativo all'intero periodo di validità della concessione (2018/2020) ammonta ad € 5.178,87.

- la Navitec s.r.l. ha prestato idonea garanzia, ex art. 17 reg. cod. nav., a mezzo deposito cauzionale di cui alla reversale di introito n°814 del 10.06.2015, a garanzia di ogni obbligo derivante dal presente atto, ivi compresi diritti e tariffe;
- le licenze demaniali marittime rilasciate sono tutte strumentali alla stessa attività imprenditoriale nonché l'una funzionale alle altre, è opportuno allineare - da un punto di vista temporale - la validità della concessione da rilasciare a quella delle concessioni già rilasciate (nn°91 e 92/2017) e precisamente fino al 31.12.2020;
- dato atto che non sono state svolte le ulteriori formalità istruttorie in quanto trattasi di beni demaniali marittimi già oggetto di precedente rapporto concessorio e per lo stesso scopo;
- con delibera n° ___ del _____ il Comitato di Gestione dell'AdSP ha espresso il parere relativo al rilascio/rinnovo della concessione in questione;

Il Dirigente Area Istituzionale

Dott. Emilio SQUILLANTE

Dato atto che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di concessione ex artt. 4-5-6 l. 241/90, avanzata dall'Ufficio Demanio

Il Segretario Generale

Ing. Francesco MESSINEO

Considerato che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze dell'Ente, e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo il presente schema di concessione predisposto dal dirigente dell'Area Istituzionale.

CONCEDE

alla **Società NAVITEC S.r.l. (P.IVA 07916860633)**, con sede legale in **Napoli, Centro Direzionale isola G1**, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*, di occupare manufatto demaniale marittimo denominato "ex Astamar", in località molo Cesareo Console del porto di Napoli, per una superficie complessiva mq. 78,80 circa, allo scopo di adibirlo a deposito macchinari ed attrezzature inerenti l'attività di lavori navali ed industriali (S.I.D. foglio 146 particella 191 porzione).

La presente licenza è rilasciata, ai soli fini demaniali marittimi e per quanto di specifica competenza, per il periodo decorrente dal **1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020**, con l'obbligo di corrispondere all'AdSP, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed a corrispettivo della presente concessione il cui valore complessivo è pari ad **€ 5.178,87 (cinquemilacentosettantotto/87)**, esenti da IVA ai sensi degli artt. 1,3,4 del D.P.R. 633/72, confermato dall'art.1 – comma 933 – della Legge 296/06 e s.m.i.. Gli importi annuali sono soggetti ad indicizzazione a norma dell'art.4 della L.494/93.

Il concessionario ha, comunque, l'obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore nulla osta/autorizzazione previsti dalla legge e rientranti nelle competenze di altre Amministrazioni, e, in particolare, di quelli a carattere

edilizio/urbanistico, ambientale e paesaggistico.

I beni concessi sono da considerarsi incamerati tra le pertinenze demaniali marittime, salvo diversa determinazione assunta ai sensi e nei modi di cui all'articolo 49 del Codice della Navigazione. Alla scadenza della concessione, il titolare dovrà sgomberare a proprie spese i beni demaniali marittimi occupati, asportandovi le opere amovibili realizzate e le attrezzature ivi installate, e quindi riconsegnarli nel pristino stato nelle migliori e funzionali condizioni all'AdSP.

Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione e s.m.i., il concessionario presenti domanda di rinnovo prima di detta scadenza, in modo che all'epoca in cui questa dovrà verificarsi sia dato corso agli adempimenti istruttori di selezione, non si darà luogo provvisoriamente allo sgombero dei beni concessi finché non si siano concluse le procedure di selezione.

L'AdSP avrà, comunque, la facoltà di dichiarare la decadenza del titolare dalla presente concessione nel caso in cui rilevi che lo stesso abbia contravvenuto alle condizioni generali e speciali a cui è subordinata nonché di revocare la presente concessione, quando lo ritenga necessario, ai fini della maggiore tutela degli interessi pubblici marittimi ai sensi dell'articolo 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione. Il concessionario potrà solo ottenere il rimborso della metà del canone pagato nel caso in cui abbia usufruito della concessione per un periodo non eccedente la metà di quello indicato nella licenza. Nei suddetti casi di revoca della concessione, o di dichiarazione di

decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, i beni demaniali marittimi, asportandovi le attrezzature di facile rimozione installate, e di riconsegnarli nel pristino stato all'AdSP, sulla semplice intimazione scritta dalla stessa che sarà notificata all'interessato, in via amministrativa, per mezzo di un proprio Agente.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo dell'Ufficio di porto e del Comune di Napoli entro il cui territorio insistono i beni occupati.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e alla riconsegna dei beni demaniali in concessione, tanto alla scadenza che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'AdSP avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno al concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dalle vigenti leggi, oppure rivalendosi sulle somme depositate ai sensi dell'art. 17 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione o che potranno ricavarsi dalla vendita delle attrezzature di facile rimozione ivi installate, vendita che l'AdSP avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando, in tal caso, integra la responsabilità della concessionaria per le eventuali maggiori spese delle quali l'AdSP potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dalle vigenti leggi in materia.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'AdSP dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e/o alle proprietà nell'esercizio della presente concessione o per qualunque altro utilizzo non autorizzato dalla presente concessione d.m..

Non potrà eccedere i limiti assegnati, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessa, né recare intralci agli usi ed alla circolazione cui fossero destinate.

Dovrà, inoltre, lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, al bene demaniale concesso, agli incaricati dell'Autorità, al personale P.G. della Capitaneria di Porto, ai funzionari ed agli agenti del Provveditorato per le Opere Pubbliche, della Finanza e delle Amministrazioni pubbliche che vi avessero interesse.

La presente licenza è inoltre subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

1. i beni demaniali marittimi devono essere adibiti esclusivamente allo scopo per il quale sono stati assentiti in concessione;
2. l'eventuale installazione di insegne pubblicitarie deve essere preventivamente autorizzata dall'AdSP;
3. il concessionario deve curare scrupolosamente la pulizia, la derattizzazione, la disinfestazione dei beni occupati ed il loro riassetto, nonché provvedere alla differenziazione dei rifiuti secondo la normativa vigente in materia, assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro ai sensi del D.lgs. n.81/2008 ;
4. Il concessionario dovrà provvedere, laddove necessario, all'accatastamento del bene, secondo le vigenti procedure previste dalla circolare congiunta n. M_TRA/DINFR/2592 del 04.03.2008 del Ministero dei Trasporti, Agenzia del Demanio ed Agenzia del Territorio;

5. nessun indennizzo è dovuto al concessionario al termine della concessione per eventuali migliorie apportate alla stessa;
6. è posto in capo al concessionario l'onere dell'ordinaria e straordinaria manutenzione dei beni concessi, che dovranno essere restituiti, alla scadenza, nelle migliori e funzionali condizioni all' AdSP.
7. Ogni lavoro che non sia di ordinaria manutenzione dovrà essere autorizzato dalla stessa Amministrazione concedente;
8. il concessionario resta unico e solo responsabile sia penalmente che civilmente per qualsiasi danno dovesse derivare a persone o cose durante l'esercizio della concessione a norma dell'articolo 23 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione;
9. il concessionario si obbliga, a pena di decadenza, a corrispondere le somme dovute ai concessionari e/o gestori dei servizi di interesse generale come corrispettivo della fornitura a titolo oneroso dei predetti servizi di cui al D.M. 14.11.1994;
10. il canone versato per la presente concessione si intende corrisposto a titolo provvisorio, e il concessionario, sottoscrivendo il presente atto si impegna a corrispondere eventuali conguagli anche riferiti ad annualità precorse, riconoscendo irrilevante la scadenza della presente licenza in quanto trattasi di impegno pattuito;
11. **il concessionario**, con la sottoscrizione della presente licenza:
 - **conferma** l'impegno formale di rimuovere, a proprie cure e spese, le opere realizzate qualora il relativo ambito portuale fosse oggetto di rifunionalizzazione specialistica;
 - **s'impegna**, qualora le aree/beni occupati contrastano con il Piano

Regolatore Portuale - ex art. 5 Legge 84/94 - ma anche con gli ulteriori atti di programmazione adottati dall'Autorità Portuale prima e successivamente dall'AdSP, a rimetterli in pristino stato, nel termine perentorio determinato dall'Autorità concedente, senza pretese d'indennizzo o rimborso di sorta;

- 12.** il concessionario si impegna inoltre a corrispondere, in caso di ritardato pagamento dei canoni richiesti, l'indennità di mora e/o interessi previsti dal relativo Decreto A.P/AdSP ed è, altresì, edotto che il versamento di detti oneri non pregiudica altre eventuali azioni quali la dichiarazione di decadenza o il ricorso all'Autorità Giudiziaria competente;
- 13.** il concessionario deve costituire e mantenere attiva, per tutta la durata della concessione, una polizza assicurativa che copra i manufatti demaniali contro i danni in genere, da fulmine e da incendio, per un importo fissato in relazione al valore dell'immobile. Tale polizza di assicurazione deve essere vincolata a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale.
- 14.** ai fini dell'articolo 47 lett.d) del C.N. il numero di rate di canone il cui mancato pagamento comporta la decadenza della concessione è fissata in una;
- 15.** il concessionario si obbliga a registrare il presente atto presso il competente Ufficio Finanziario - Agenzia delle Entrate - in regime proporzionale rispetto al valore dello stesso, secondo la normativa vigente, nonché a versare quanto dovuto in caso di ritardata registrazione;
- 16.** Il concessionario si obbliga a corrispondere i tributi, le tasse e le imposte dovute per legge, in dipendenza del presente rapporto concessivo;

17. al concessionario incombe l'onere di prevenire, mediante appositi accorgimenti tecnici e azioni di sorveglianza, ogni versamento che possa causare direttamente o indirettamente l'inquinamento dei beni demaniali concessi e delle acque del mare.

18. il concessionario ha l'obbligo di:

- **verificare** il mantenimento in sicurezza dei beni demaniali marittimi oggetto della presente concessione;
- **segnalare** – senza indugio/immediatamente – a questa AdSP l'eventuale stato di pericolo dei beni medesimi, a mezzo di un sistema di comunicazione che comprovi l'avvenuta ricezione della segnalazione stessa;
- **rappresentare** all'AdSP il detto stato di pericolo e immediatamente eliminare lo stesso qualora si possa provvedere con operazioni di ordinaria manutenzione;
- **astenersi** dal continuare nell'esercizio dell'attività stessa e vietare l'accesso e l'uso alle aree relative predisponendo ogni misura utile anche mediante apposizione di adeguata segnaletica visibile di impedimento in presenza di potenziali pericoli per la conduzione delle attività oggetto del presente atto.

Al concessionario:

- come da estratto contabile datato 16.01.2018, agli atti d'ufficio, la società Navitec s.r.l. non presenta esposizione debitoria pregressa nei confronti dell'AdSP ed avendo prestato idonea garanzia, ex art. 17 reg. cod. nav., a mezzo deposito cauzionale di cui alla reversale di introito n°814 del 10.06.2015, a garanzia di ogni obbligo derivante dal presente atto, ivi

compresi diritti e tariffe;

si rilascia la presente licenza, che egli sottoscrive in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi più sopra espressi, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi più sopra espressi, dichiarando di eleggere il proprio domicilio in Napoli al Centro Direzionale isola G1 - 80133 (NA).

Napoli,

IL CONCESSIONARIO

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile, la parte prende attenta visione e dichiara di accettare espressamente i seguenti articoli: 1, 2, 3, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.

IL CONCESSIONARIO

**L'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR TIRRENO CENTRALE**

IL PRESIDENTE

Pietro SPIRITO